

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1471-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(BRANCACCIO)

e dal Ministro della difesa

(CORCIONE)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCHETTI)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

e col Ministro del tesoro

(DINI)

(V. Stampato n. 1471)

approvato dal Senato della Repubblica il 23 marzo 1995

(V. Stampato Camera n. 2286)

modificato dalla Camera dei deputati il 30 marzo 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 marzo 1995*

Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro il 15 maggio 1995 i decreti legislativi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, osservando i principi e criteri direttivi posti dall'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 3, commi 1, 3, 4 e 5 della stessa legge n. 216 del 1992, con le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è sostituito dal seguente: «Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale, assicurando in ciascun dicastero il concerto con i rispettivi organismi di rappresentanza militare»;

b) nell'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche», e dopo le parole: «ciascuna Forza di polizia e Forza armata» sono inserite le seguenti: «e fermo restando altresì il principio che negli inquadramenti non conseguenti a concorso siano comunque evitati all'interno di ciascuna Forza di polizia o Forza armata scavalcamenti rispetto alle posizioni gerarchiche ricoperte».

2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995.

2. *Identico.*

(Segue: *Approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo ai fini dell'inquadramento a domanda, in un ruolo speciale ad esaurimento dei dirigenti della Polizia di Stato, del personale inquadrato alla data del 31 dicembre 1994 nel ruolo degli ispettori e in possesso del diploma di scuola media di secondo grado. Il decreto dovrà prevedere le modalità del passaggio, anche a seguito di corsi speciali di qualificazione, l'esenzione dal requisito di anzianità nel ruolo per il personale laureato, le condizioni della progressione in carriera, in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli direttivi normali della Polizia di Stato. La delega sarà utilizzata dal Governo a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi* di cui all'articolo 1.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.